

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landesgerichts Salzburg (Austria) il 30 marzo 2012 —
GREP GmbH/Freistaat Bayern**

(Causa C-156/12)

(2012/C 194/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Salzburg

Parti

Attore: Freistaat Bayern.

Convenuta: GREP GmbH.

Interveniente: Revisor beim Landesgericht Salzburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 51, primo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che rientrano nell'ambito di applicazione della Carta anche le decisioni adottate nell'ambito di un procedimento di exequatur in uno Stato membro ai sensi degli articoli 38 e segg. del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾.
- 2) a) In caso di risposta affermativa, se il principio sancito dall'articolo 47 della Carta relativo al diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale comprenda il diritto all'esonerazione dal pagamento delle spese giudiziarie, in particolare, di una tassa forfettaria da riscuotere alla presentazione del ricorso e/o dei compensi previsti per l'assistenza legale in un procedimento come quello menzionato sub 1).
- b) Se ciò valga anche per il procedimento esecutivo da svolgersi ai sensi del diritto nazionale o, quantomeno, per il procedimento di impugnazione riguardante, al contempo, anche l'autorizzazione all'esecuzione, nei casi in cui il giudice abbia deciso congiuntamente in merito sia alla domanda di exequatur sia all'autorizzazione all'esecuzione.
- 3) Se dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 e/o dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sorga un diritto all'assistenza legale (gratuito patrocinio) nel senso sopra indicato, perlomeno in subordine, qualora il diritto nazionale preveda l'obbligo di assistenza da parte di un avvocato ai fini dell'esperimento dei rimedi giurisdizionali ivi previsti (in concreto, di un ricorso).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Regno
Unito) il 3 aprile 2012 — CD/ST**

(Causa C-167/12)

(2012/C 194/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Employment Tribunal Newcastle upon Tyne

Parti

Ricorrente: C.D.

Convenuto: S.T.

Questioni pregiudiziali

Premesso che in ciascuna delle questioni pregiudiziali riportate di seguito:

- a) l'espressione «madre committente che abbia avuto un figlio mediante un accordo di maternità surrogata» si riferisce a una madre committente lavoratrice che, nel periodo di cui trattasi, non era in stato di gravidanza o non ha dato alla luce il bambino in questione;
- b) l'espressione «madre surrogata» si riferisce a una donna che ha portato avanti una gravidanza e ha dato alla luce un figlio per conto di una madre committente,
 - 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, e/o l'articolo 2, lettera c), e/o l'articolo 8, paragrafo 1, e/o l'articolo 11, punto 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE ⁽¹⁾, sulle lavoratrici gestanti, riconoscano un diritto al congedo di maternità a favore della madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.
 - 2) Se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, riconosca un diritto al congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nel caso in cui essa:
 - a) possa allattare al seno dopo la nascita e/o
 - b) allatti al seno dopo la nascita.
 - 3) Se il rifiuto del datore di lavoro di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata violi il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE ⁽²⁾, sulla parità di trattamento.

- 4) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la lavoratrice e la madre surrogata del bambino, il rifiuto di accordare il congedo di maternità alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 5) Se, in considerazione del rapporto sussistente tra la madre committente e la madre surrogata del bambino, il riconoscimento di un trattamento meno favorevole alla madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata possa violare il combinato disposto dell'articolo 14 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e/o b), e/o dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento.
- 6) Se, in caso di risposta affermativa alla question[e] sub 4), lo status di madre committente sia sufficiente ad attribuirle il diritto al congedo di maternità, in qualità di madre committente, sulla base del suo rapporto con la madre surrogata del bambino.
- 7) In caso di risposta affermativa a una delle questioni sub 1), 2), [3]) o [4]):
- 7.1. se la direttiva 92/85/CEE, sulle lavoratrici gestanti, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo; e
- 7.2. se la direttiva (rifusione) 2006/54/CE, sulla parità di trattamento, abbia effetti diretti per quanto qui di rilievo.

(¹) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).

(²) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

Impugnazione proposta il 5 aprile 2012 dalla EI du Pont de Nemours and Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012, T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company e altri/Commissione europea

(Causa C-172/12 P)

(2012/C 194/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EI du Pont de Nemours and Company (rappresentanti: J. Boyce, A. Lyle-Smythe, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale, T-76/08, nella parte in cui ha confermato la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente aveva partecipato all'infrazione ed era tenuta a pagare un'ammenda;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che essa era responsabile delle infrazioni commesse dalla DuPont Dow Elastomers (in prosieguo: la «DDE»). Qualora tale motivo della ricorrente fosse accolto, ne conseguirebbe che:

— per quanto riguarda il periodo precedente la costituzione della DDE (quando l'attività nel settore della gomma cloroprene era detenuta dalla ricorrente), il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non dichiarare che il potere della Commissione di infliggere un'ammenda alla ricorrente per la partecipazione delle sue controllate era prescritto, ed

— essendo prescritto il potere della Commissione di infliggere un'ammenda e non avendo tale istituzione dimostrato un interesse legittimo all'adozione di una decisione nei confronti della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la ricorrente era responsabile della partecipazione delle sue controllate nel periodo precedente la costituzione della DDE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 13 aprile 2012 — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

(Causa C-175/12)

(2012/C 194/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Sandler AG

Resistente: Hauptzollamt Regensburg